

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

COM(90) 94 def.

(Presentata dalla Commissione il 29 marzo 1990)

(90/C 111/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 69/335/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/303/CEE ⁽²⁾, ha armonizzato le imposte sulla raccolta di capitali; che tale direttiva si applica alle società di capitali, nonché a qualsiasi altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro; che gli Stati membri possono tuttavia non applicarla a questa seconda categoria di organismi;

considerando che gli Stati membri possono esentare o assoggettare all'imposta sui conferimenti, ad un'aliquota unica non superiore all'1 %, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva;

considerando che gli organismi di investimento collettivo possono configurarsi o meno nella forma giuridica di società di capitali; che pertanto rischiano di essere assoggettati all'interno del medesimo Stato membro a due regimi fiscali diversi; che è opportuno eliminare tale rischio;

considerando che per ragioni ad un tempo economiche e sociali è auspicato agevolare l'accesso agli organismi di investimento collettivo;

considerando che tali obiettivi possono essere conseguiti autorizzando gli Stati membri ad esentare i conferimenti ad organismi di investimento collettivo costituiti nella forma statutaria di società di investimento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 7 della direttiva 69/335/CEE è così modificato:

- 1) Il paragrafo 3 diviene il paragrafo 4.
- 2) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga al paragrafo 2 gli Stati membri possono esentare i conferimenti ad organismi di investimento collettivo.

Ai fini della presente direttiva si intende per organismi di investimento collettivo gli organismi costituiti in forma statutaria (società di investimento) il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 23.